



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 63 del 19/05/2020

Disegno di Legge Regionale _____ 2020, n. _____, recante
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118” Cont. n.
1235/15/LO (Sezione Formazione Professionale n. 2)

Relazione allo schema di disegno di legge

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purchè il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b); d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonchè ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità dei debiti fuori bilancio di seguito indicati derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi resi in materia di formazione professionale, che comportano debiti pecuniari a carico della Regione Puglia. Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro trenta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

Lo schema di disegno di legge regionale

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a) del d.lgs. 118/2011, della legittimità dei debiti fuori bilancio di seguito indicati.

Debito fuori bilancio n. 1 relativo al Cont. n. 1235/15/LO

Ordinanza di assegnazione n. 1280/2019 del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Bari

(RGE 1912/2019).

Con citazione notificata il 28/09/2015, il Consorzio Campus delle Imprese Joniche proponeva opposizione avverso la ingiunzione fiscale, notificata ai sensi dell'art. 140 cpc, con cui la Regione Puglia – Servizio Contenzioso Amministrativo gli ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 51.263,94 (per capitale, interessi e spese), in virtù della d.d. n. 1636/2009 notificata con raccomandata a/r del 15.10.2010.

Eccepiva l'opponente di non aver mai ricevuto la notifica della menzionata determinazione dirigenziale e che il suddetto atto appariva generico e carente, nel contenuto, di una precisazione delle ragioni della pretesa creditoria, con conseguente presunto pregiudizio e compromissione del proprio diritto di difesa ex art. 24 cost.

Si costituiva la Regione Puglia che, sostenendo la ritualità della notificazione della determinazione dirigenziale eseguita presso la residenza del legale rappresentante del Consorzio, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conferma della ingiunzione emessa.

Concessi i termini ex art. 183 c. 6 cpc, l'opponente precisava che il legale rappresentante non risiedeva nel luogo dell'avvenuta notifica e che, pertanto, quest'ultima doveva ritenersi invalida e non perfezionata sicché – all'udienza del 4.11.2016 – proponeva in udienza querela di falso, impugnando la cartolina di ricevimento della notificazione della determina anche con riferimento alla sottoscrizione ivi apposta, in quanto ricevuta da persona ignota.

All'udienza del 23.12.2016 (erroneamente la sentenza n. 230/2017 indica 23.12.2012), fissata per gli adempimenti di cui all'art. 222 cpc, la Regione Puglia interpellata non compariva né dichiarava l'intenzione di avvalersi del documento impugnato nonostante la Sezione Formazione Professione – con nota prot. n. 871 del 20/01/2016 – avesse trasmesso all'Avvocatura regionale tutta la documentazione atta a dimostrare l'avvenuta corretta notificazione.

La causa, quindi, rinviata alla successiva udienza del 09.01.2017 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 *sexies* cpc, veniva riservata per la decisione.

Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 230 del 27.01.2017, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha dichiarato la nullità ed inefficacia della impugnata ingiunzione fiscale e ha condannato la opposta Regione Puglia al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.545,00 (di cui € 545,00 per spese ed € 3.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, CAP ed IVA).

A tal proposito, si precisa che, giusto atto notarile Rep. n. 2307 registrato a Taranto il 04/12/2018 al n. 19219/1T, il Consorzio Campus delle Imprese Joniche ha ceduto il proprio diritto di credito vantato nei confronti della Regione Puglia (pari ad € 3.545,00) agli avvocati Pietro Mastrangelo e Lucia Mastrangelo sicché è in favore di questi ultimi che l'Amministrazione regionale è tenuta al pagamento del suddetto importo.

All'esito dell'istruttoria preliminare, quindi, la somma totale dovuta dall'Amministrazione regionale risultava essere pari ad € 4.922,36 a titolo di spese procedurali e legali.

La Giunta Regionale, pertanto, a seguito della trasmissione da parte della Sezione Formazione Professionale dello schema di disegno di legge n. FOP/SDL/00002, presentava al Consiglio Regionale il Disegno di Legge n. 146 del 30.07.2019 avente ad oggetto il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, derivante dalla sopra citata sentenza, approvato per il decorso del termine legislativamente previsto di 30 giorni ex art. art. 73, comma 4, del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lsg. 126/2014, e novellato dall'art. 38-ter della legge 28 giugno 2019, n. 58, di conversione del decreto-legge n. 34/2019.

La Sezione Formazione Professionale, con atto dirigenziale n. 1915 del 19/12/2019 provvedeva ad impegnare il suddetto importo

Senonché, *medio tempore*, i creditori Pietro Mastrangelo e Lucia Mastrangelo hanno notificato in data 07/03/2019 atto di precetto alla Regione Puglia intimando il pagamento di € 5.129,34, oltre agli interessi e alle spese e competenze successive per l'esecuzione, oltre RSG, Iva e Cap come per legge. Successivamente i suddetti creditori, con atto di pignoramento presso terzi, hanno sottoposto a pignoramento, nei limiti di legge, i crediti della Regione Puglia nei confronti della Banca Intesa San Paolo S.p.a. quale tesoriere della medesima Regione.

Il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Bari, considerata la dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato Banco di Napoli, con ordinanza di assegnazione n. 1280/2019 (RGE 1912/2019) ordinava l'assegnazione in favore degli avvocati Pietro Mastrangelo e Lucia Mastrangelo dell'importo complessivo di € 6.688,49, di cui € 5.129,34, per somme precettate ed € 1.559,15, per spese di esecuzione (di cui € 200,70, per esborsi, € 931,00, per compensi, € 139,65, per rimborso spese generali al 15%, € 287,80, per Iva e CAP).


A seguito di tale ordinanza, la Tesoreria effettuava, in data 06.09.2019, il pagamento di € 6.688,49, con provvisorio d'uscita n. 1145.

Stante quanto sopra, all'esito dell'istruttoria preliminare la spesa complessiva dovuta risulta pari ad € 6.688,49. Tuttavia, essendo già stato approvato per il decorso del termine legislativamente previsto di 30 giorni ex art. art. 73, comma 4, del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 il disegno di legge n. FOP/SDL/00002, presentava al Consiglio Regionale il Disegno di Legge n. 146 del 30.07.2019 avente ad oggetto il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, derivante dalla sopra citata sentenza e pari ad € 4.922,36, è necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio del minor importo di € 1.766,13.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede con imputazione al pertinente cap. 1317 "*Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali*" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale.

L'Assessore al Diritto allo Studio, Lavoro e Formazione
Prof. Sebastiano Les



Legge Regionale _____ 2020, n. _____
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 1

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

- E' riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio derivante dal provvedimento giudiziario esecutivo di seguito indicato:
1. Ordinanza di assegnazione n. 1280/2019 del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Bari (RGE 1912/2019) per il minor importo di € 1.766,13, a titolo di spese procedurali e legali (Cont. n. 1235/15/LO).

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa complessiva di € 1.766,13, derivante da debito fuori bilancio indicato all'articolo precedente, si provvede con imputazione *alla* Missione 1 Programma 11 Titolo 1 capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali" per € 1.766,13, che presenta la dovuta disponibilità.